

- Alle ATV dove la caccia è consentita da giovedì 1° settembre a lunedì 30 gennaio dall'alba fino al tramonto;
- Al prelievo in selezione degli ungulati.

5.5 Gli orari venatori, individuati facendo riferimento a un valore medio regionale ottenuto dal calcolo delle medie quindicinali elaborate sulla base delle effemeridi fornite dall'Aeronautica militare, sono riportati nell'Allegato D al presente calendario.

6. CARNIERE

6.1 Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere, per ogni singola specie e complessivamente, più di quanto riportato nell'Allegato C al presente calendario, alla voce carniere giornaliero.

6.2 Ogni cacciatore, nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie più di quanto riportato nell'Allegato C al presente calendario, alla voce carniere stagionale.

6.3 Nei limiti dei piani approvati i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, pernice rossa, starna, lepre e minilepre superiori a quelli previsti nell'Allegato C al presente calendario, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato per la lepre e il silviaglo (minilepre) fino a sabato 31 dicembre 2022 e per il fagiano fino a lunedì 30 gennaio 2023. Per tutte le altre specie non citate valgono i limiti temporali previsti negli Allegati A e B ed i carniieri previsti nell'Allegato C al presente calendario. I capi di fauna stanziale abbattuti in AFV, di cui ai piani annuali di assestamento e di prelievo, non concorrono al carniere giornaliero e stagionale.

6.4 Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del minor numero di capi.

7. ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA

7.1 **L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti da sabato 20 agosto a giovedì 15 settembre, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.**

7.2 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, a eccezione di quelli ove esistono terreni in attualtà di coltivazione e colture specializzate di cui al successivo punto 8.

7.3 Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.

7.4 **Nel periodo intercorrente tra giovedì 1° e giovedì 15 settembre, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari in cui è consentito l'esercizio venatorio, con l'esclusione della caccia agli ungulati in forma selettiva.**

7.5 Da domenica 18 settembre a lunedì 30 gennaio è vietato l'addestramento, l'allenamento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nitale giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. Sono invece consentite le attività di allenamento ed addestramento fino a domenica 5 dicembre nelle giornate, negli orari e nelle zone consentiti per l'esercizio venatorio vagante, qualora il conduttore annoti la giornata sul tesserino.

7.6 Nelle zone addestramento dei cani di cui all'art. 45 comma 1 lettera a) della L.R. n. 8/1994, è ammessa la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo previo assenso, comunicato alla Regione, del gestore della zona stessa, fatto salvo il rispetto delle disposizioni e delle normative generali vigenti in materia.

8. MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE

8.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della Legge n. 157/1992 e dall'art. 60 della Legge Regionale n. 8/1994, l'esercizio venatorio è vietato:

- nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali;
- nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica. Tale limitazione non si applica con riguardo agli "immobili collabenti", ossia rispetto a qualsiasi fabbricato non agibile, inidoneo alla funzione per cui era stato costruito e non utilizzabile in alcun modo, in quanto ridotto allo stato di rudere, come tale fatiscente, parzialmente demolito o con danni strutturali ingenti come il crollo della copertura, che appunto non ne permettono l'utilizzo. Purché non interessato da lavori attuali di ripristino;
- a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;
- nei giardini e parchi pubblici e privati;
- nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'art. 15 della Legge n. 157/1992, opportunamente tabellati.

8.2 L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 150 metri da macchine agricole operativi in attività.

8.3 È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici, di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero e alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.

8.4 I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.

8.5 Le prescrizioni per i terreni in attualtà di coltivazione, fatta salva la caccia di selezione agli ungulati, sono riportate nell'Allegato E al presente calendario. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni professionali agricole territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui all'Allegato E, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione allo SACP di competenza entro il 30 giugno per le valutazioni preliminari al fine del successivo inoltro alla Polizia provinciale.

8.6 In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, nei terreni in attualtà di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

9. PRESCRIZIONI VALIDE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

9.1 Si rimanda alle prescrizioni previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e dalla

deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 come modificata con successiva deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018 recante “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C)” riportate nel sito http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura- 2000/strumenti-di-gestione/misure-di-conservazione/le-misure-di-conservazione che costituiscono parte integrante del calendario venatorio, individuando nel mese di gnaio le giornate fisse di caccia corrispondenti al giovedì e alla domenica, fatta eccezione per la caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni disciplinate nel presente atto.

10. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE ZONE UMIDE DI TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE ESCLUSE QUELLE RICOMPRESE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

10.1 Ai sensi della Legge n. 66 del 6 febbraio 2006 “Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa” è fatto divieto di utilizzare fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo, o contenenti piombo, per l’attività venatoria all’interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali: laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maerici, nonché a distanza inferiore a 50 metri dalle rive più esterne degli stessi.

11. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE AREE COSTIERE AI FINI DELLA TUTELA DELLE ATTIVITÀ E DELLE STRUTTURE TURISTICHE

11.1 Nei territori di Rimini e Forlì Cesena l’attività venatoria è sempre vietata nei territori a mare (ad est) della S.S. n. 16 “Adriatica”.

11.2 Nel territorio di Ravenna l’attività venatoria è vietata in località Lido Adriano, nei territori a mare (ad est) di Viale Manzoni - Scolo Acque Alte – Canale idrovora - Canale Della Gabbia - Via Trieste, dal 1° al 18 settembre.

12. TESSERINO VENATORIO

12.1 Il tesserino venatorio regionale ha validità sull’intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.

12.2 Il cacciatore deve, prima di iniziare l’attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili (X) all’interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante, appostamento, selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, indicandolo con il numero corrispondente a quello riportato sul proprio tesserino venatorio che precede l’ATC prescelto. Qualora intenda invece esercitare la caccia in Azienda Venatoria, o fuori regione, o in mobilità, deve contrassegnare l’apposito riquadro (AFV per azienda faunistico- venatoria, ATV per azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITÀ).

12.3 In caso di abbattimento, il cacciatore, per ognuno dei capi abbattuti, deve apporre nel primo spazio utile a fianco della sigla della specie abbattuta un segno indelebile (X) all’interno dell’apposito spazio. In caso di deposito deve aggiungere un cerchio intorno al segno.

12.4 È obbligatorio annotare i singoli capi subito dopo l’abbattimento accertato.

12.5 I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.

12.6 Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e pertanto, se si abbatte in un’altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).

12.7 Qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 9, comma 1, della Direttiva 2009/147/CE il cacciatore interessato dovrà rendicontare gli abbattimenti mediante il portale regionale “Gestione interventi di caccia e controllo” al link *https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/come-fare-per/caccia-e-fauna/gestione-interventi-di-caccia-e-controllo*. La templistica di compilazione e le modalità saranno definite nell’atto deliberazione al prelievo.

12.8 La rendicontazione dei capi abbattuti mediante portale regionale “Gestione interventi di caccia e controllo” dovrà essere effettuata anche per la specie Tortora.

In caso di mancata consegna, o anche d’incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all’art. 61, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994.

12.9 In caso di mancata comunicazione, o anche d’incompletezza dei dati riportati in tale portale rispetto ai dati segnati nel tesserino venatorio, sarà applicata la sanzione di cui all’art. 61, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994.

12.10 Il cacciatore che usufruisce della facilità di cui all’art. 36 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994, oltre alla compilazione prevista ai precedenti punti, deve altresì compilare prima dell’inizio di ciascuna giornata l’apposita scheda “Caccia in mobilità alla fauna migratoria”, indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l’ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, il titolare, per ottenere un duplicato, deve rivolgersi all’Ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all’autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei Carabinieri.

12.11 In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, il titolare, per ottenere un duplicato, deve rivolgersi all’Ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all’autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei Carabinieri.

12.12 Il tesserino va riconsegnato all’Ente che lo ha rilasciato al termine dell’esercizio dell’attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non intero e contraffatto, l’interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al precedente punto 12.11. Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

12.13 Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

12.14 I cacciatori provenienti da altre Regioni devono effettuare l’annotazione del tipo di caccia (V = vagante; A = appostamento) anche se il loro tesserino non prevede l’apposito spazio.

12.15 Al fine di consentire la caccia di selezione alla specie cinghiale i capi abbattuti nel periodo 16 aprile-31maggio 2022 e 31 marzo-31 maggio 2023 vengono annotati su apposito tesserino integrativo approvato con il calendario venatorio.

13. DISPOSIZIONI FINALI

13.1 I cani devono essere obbligatoriamente registrati e identificati individualmente all’anagrafe canina, ai sensi delle norme vigenti. **È vietato l'utilizzo di radiocollari o collari elettronici muniti di punzoni attivi, nonché qualsiasi strumento comunque denominato, idoneo ad inviare impulsi elettrici atti a creare maltrattamento al cane. È consentito l'utilizzo di localizzatori GPS.**

13.2 Per l’esercizio venatorio con l’uso del falco valgono le disposizioni previste per l’attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e

migratoria.

13.3 La detenzione e l'uso dei richiami vivi sono regolati all’art. 55 della Legge Regionale n. 8/1994; è ammesso l’uso in comodato di richiami vivi. In tal caso il cacciatore deve possedere copia del documento di detenzione.

13.4 È vietato l’impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica ai fini dell’azione di caccia, salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 22 del R.R. n. 1/2008 e nei casi in cui risultati di primaria importanza tutelare la sicurezza e la salute personale.

13.5 Fatto salvo quanto previsto dall’allegato tecnico del R.R. n. 1/2008, chiunque eserciti la caccia in forma vagante, escluso quindi l’esercizio da appostamento fisso e temporaneo e da altana, è tenuto ad indossare almeno un capo di abbigliamento (giacca e/o gilet e/o copricapo) di colore arancione o giallo, in modo da determinare un evidente contrasto con l’ambiente circostante. Gli eventuali inserti o fasce devono comunque essere percepibili a 360 gradi. Non sono ammesse fasce alle braccia in quanto scarsamente visibili quindi non idonee alla funzione.

13.6 È vietato a chiunque l’abbattimento di ungulati muniti di marche auricolari (navette) e/o radiocollari, anche se corrispondenti per sesso e classe di età al capo assegnato, salvo specifiche autorizzazioni.

13.7 Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

ALLEGATO F: LINEA PEDEMONTANA

Dal Ponte sul torrente Enza, a San Polo d’Enza, al Ponte sul fiume Secchia, in località Veggia di Casalgrande, attraverso la S.P. n. 23, la S.P. n. 21, la S.P. n. 37 e la variante alla S.P. n. 467, nei comuni di San Polo d’Enza, Quattro Castella, Albinea, Scandiano e Casalgrande.

ALLEGATO G: CORSI D’ACQUA 2022-2023

Allacciante Cartoccio, Canalazzo Tassone, Canale Redifossi, Cavo Bondeno, Cavo Cava, Cavo Bondione Cavo Morani, Cavo Naviglio, Cavo Parmigiana-Moglia (Fiuma), Cavo Tresinaro, Collettore Acque Basse Modenesi, Collettore Acque Basse Reggiane, Torrente Crostolo, Fossa Raso, Fiume Po, Fiume Secchia Torrente Rodano, Torrente Enza, Torrente Lodola, Torrente Modolena, Torrente Quaresimo, Collettore Principale (Comune di Reggiolo).

ALLEGATO H: INTEGRAZIONI DEGLI ATC - LR 8/94 ART.33 COMMA 11

ATC RE1 e RE2

In caso di piene del fiume Po con livello superiore a metri 4,30 rispetto allo zero idrografico della stazione AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) di Boretto (RE), con conseguente allagamento dei terreni golenali, la caccia in forma vagante è VIETATA. Al superamento del livello di metri 4,30 saranno collocate in loco a cura dell’ATC tabelle indicanti il divieto di caccia. Le tabelle verranno rimosse quando il livello del fiume Po sarà inferiore a metri 4,30 e i terreni precedentemente allagati saranno per la maggior parte scoperti per consentire la ripresa della caccia in forma vagante.

NUMERI TELEFONICI UTILI

REGIONE EMILIA ROMAGNA

UFFICIO CACCIA PESCA	
SERVIZIO TERRITORIALE REGGIO EMILIA	Tel. 0522/407855
POLIZIA PROVINCIALE	Tel. 0522/792222
	Tel. 0522/444308
AMBITI TERRITORIALI CACCIA	
A.T.C. RE 1 PIANURA OVEST	Tel. 0522/967504
A.T.C. RE 2 PIANURA EST	Tel. 0522/652104
A.T.C. RE 3 COLLINA	Tel. 0522/598410
A.T.C. RE 4 MONTAGNA	Tel. 0522/810536

ASSOCIAZIONI VENATORIE

FEDERCACCIA	Tel. 0522/435820
ARCI CACCIA	Tel. 0522/326502
ENAL CACCIA	Tel. 0522/453098
ASSOCIAZIONE NAZ. LIBERA CACCIA	Tel. 0522/870121
ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA	Tel. 0522/627787
E.P.S.	Tel. 0522/505211

COORDINAMENTO ATC REGGIO EMILIA

Estratto del

Calendario venatorio Regionale

2022 -2023

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE, STAGIONE 2022/2023
(estratto Deliberazione G.R. n. 566/2022 e n.697/2022)

1. FINALITÀ
omissis
2. RAPPORTI TRA PROVINCE E REGIONI CONFINANTI
- 2.1 La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia e la regione Marche, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto alla pianificazione faunistico-venatoria vigente, stipulate tra gli ATC interessati, sentiti i Settori Agricoltura Caccia e Pesca regionali (SACP) competenti per territorio.

3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA
- 3.1 Le specie cacciabili sono le seguenti:
lepre comune; coniglio selvatico; silvilago (minilepre); fagiano; pernice rossa; starna; volpe; cinghiale; capriolo; cervo; daino; mullone; cornacchia grigia; gazza; ghiandaia; alzavola; beccaccino; canapiglia; codone; fischione; folaga; frullino; gallinella d'acqua; germano reale; marzaiola; mestolone; porciglione; allodola; quaglia; tortora; colombaccio; beccaccia; merlo; cesena; tordo bottaccio; tordo sassello.
- 3.2 Per le specie pernice rossa e starna la caccia è consentita solo negli ATC e nelle AFV ai quali sono stati autorizzati dalla Regione un piano di gestione di durata quinquennale e un piano annuale di prelievo a norma di quanto previsto dal Piano Faunistico venatorio regionale 2018-2023. Il piano di prelievo annuale deve essere presentato dagli ATC ed AFV interessati entro il 31 agosto allo SACP competente per territorio, per l'autorizzazione. La rendicontazione finale dei dati degli abbattimenti deve essere presentata allo SACP entro 15 giorni dal termine del prelievo.

- Nelle ATV l'immissione e il prelievo di Starna e Pernice rossa sono consentite se previsto nel programma annuale di gestione e non necessita di piano quinquennale.
- 3.3 I periodi di caccia per ogni singola specie sono riportati nei prospetti di cui agli allegati A e B al presente calendario venatorio regionale. Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n.1419 del 1° ottobre 2012. Le segnalazioni riguardanti lo stato di allerta e relativa cessazione sono riportate nel sito Idro-meteo-Clima dell'Arpa Emilia-Romagna: <https://www.arpa.ei.it/temi-ambientali/meteo/dati-e-osservazioni/allerta-gelo-per-la-beccaccia>.

4. FORME E GIORNATE DI CACCIA
- 4.1 La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria. Il periodo di apertura generale della caccia va da domenica 18 settembre 2022 a lunedì 30 gennaio 2023. In particolare:
- 4.2 La caccia alla **fauna selvatica stanziale** - ad esclusione degli ungulati e della volpe - è consentita nei periodi e nelle forme sottoindicate:
- A. da domenica 18 settembre a domenica 2 ottobre, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
- B. da lunedì 3 ottobre a domenica 4 dicembre da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- C. esclusivamente in Azienda Faunistico Venatoria il periodo di prelievo è ulteriormente esteso da lunedì 5 dicembre a lunedì 30 gennaio 2023 da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana.
- 4.3 La caccia alla **fauna migratoria** - ad esclusione della beccaccia - è consentita nei periodi e nelle forme sottoindicate:
- A. da domenica 18 settembre a domenica 2 ottobre, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;

- B. da lunedì 3 ottobre a domenica 4 dicembre da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- C. da lunedì 5 dicembre a lunedì 30 gennaio, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- D. per la sola fauna migratoria in forma vagante, le modalità di caccia sono le seguenti:
a) a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F, la caccia può essere effettuata in tutto il territorio;
b) a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F in ATC esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato G, all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la gola fluviale qualora più ampia, nelle zone umide naturali ed artificiali e nelle risale. In AFV su tutto il territorio;
- E. Nel periodo da lunedì 3 ottobre a mercoledì 30 novembre, possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento fisso o temporaneo (capanni portatili prefabbricati di cui all'art. 53, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e succ. mod. e int.).

- 4.4 La caccia alla **beccaccia** è consentita con le seguenti modalità:
- A. da sabato 1° ottobre a domenica 4 dicembre vagante con l'uso di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- B. da lunedì 5 dicembre a giovedì 19 gennaio 2023 vagante con l'uso di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana con le seguenti modalità:
a) a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F: su tutto il territorio o nelle aree appositamente tabellate da parte degli ATC, qualora presenti e autorizzate;
b) a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F: esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato G, all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la gola fluviale qualora più ampia. In AFV su tutto il territorio.

- 4.5 La caccia alla **volpe** è consentita con le seguenti modalità:
- a. da domenica 18 settembre a domenica 2 ottobre prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
- b. da lunedì 3 ottobre a domenica 4 dicembre prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana;
- c. da lunedì 5 dicembre a lunedì 30 gennaio caccia in squadre autorizzate dagli ATC e/o dalle AFV, organizzate secondo criteri regionali, con l'ausilio dei cani da seguita in tre giornate a scelta ogni settimana;
- d. da domenica 18 settembre 2022 a lunedì 30 gennaio 2023 prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte del singolo cacciatore con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal R.R. n. 1/2008, con le seguenti modalità:
- da domenica 18 settembre a domenica 2 ottobre, in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
- da lunedì 3 ottobre a lunedì 30 gennaio in tre giornate a scelta ogni settimana;

- Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F, tale tipologia di caccia potrà essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro.
- 4.6 La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dal R.R. n. 1/2008 preferibilmente con munizioni atossiche. La caccia agli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, è consentita ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali, secondo piani di prelievo approvati dalla Regione. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F può essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro.

- 4.7 La caccia al cinghiale in forma collettiva è consentita secondo piani di prelievo approvati dalla Regione, nell'arco temporale massimo di tre mesi consecutivi sulla base dei calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11, comma 3, del R.R. n. 1/2008 presentati da ATC, AFV ed Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità.

- La caccia al cinghiale in forma collettiva è esercitata:
- con i metodi della battuta e della braccata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV;
- con il metodo della girata in tre giornate a libera scelta, nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'art. 18 della legge n. 157/1992.

Ai fini della valutazione dei carniere e per la corretta attuazione del Piano di sorveglianza e monitoraggio sanitario della fauna selvatica regionale i diversi istituti di gestione forniranno ai cacciatori tagliandi inamovibili numerati, da inserire al tendine di Achille dei capi abbattuti prima dello spostamento dall'area di caccia.

In relazione al divieto di caccia di cui all'art. 21, comma 1 lettera m) della Legge n. 157/1992, eventuali interruzioni dell'esercizio venatorio a causa di neve (e le relative riprese) devono essere comunicate con nota scritta da parte degli ATC, con riferimento al singolo distretto, dalle AFV, nonché dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, allo STACP competente per territorio entro 5 giorni dall'interruzione e al primo giorno di ripresa dell'attività.

L'autorizzazione al recupero di eventuali giornate di interruzione dell'attività dovuta a neve, da attuarsi entro il 30 gennaio, deve essere rilasciata dallo SACP competente per territorio, per un numero massimo di giornate di caccia pari a quelle non fruite.

- 4.8 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994 nelle ATV nel periodo 1° settembre 2022 – 30 gennaio 2023, dall'alba al tramonto ed esclusivamente alle specie di fauna da allevamento autorizzate ogni cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali, senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.

- 4.9 Per le facoltà stabilite dall'articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n.157 è prevista l'anticipazione dell'esercizio venatorio da giovedì 1 a giovedì 15 settembre, ad esclusione delle zone di protezione speciale (ZPS), limitatamente alle specie cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, merlo, tortora, colombaccio nelle giornate fisse di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13,00 da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitano la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi. Per il merlo e la tortora il prelievo è consentito in un massimo di 3 giornate con un carniere giornaliero di 5 capi.

- 4.10 La caccia alla fauna migratoria in mobilità controllata, di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994, si svolge nelle forme stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 211/2011 dal 2 ottobre 2022 al 30 gennaio 2023.

- 4.11 Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia, è consentito l'uso come richiami dei derivati domestici del germano reale e del piccione provenienti da allevamento. Tali richiami devono essere identificati mediante marcatura inamovibile numerata. Possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della Legge n. 157/1992, nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.

- 4.12 Per la caccia alla lepre gli SACP autorizzano nominalmente l'utilizzo di mute, riconosciute e abilitate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) composte da un numero massimo di sei cani per conduttore cacciatore. La richiesta, presentata agli SACP dall'ATC d'iscrizione del conduttore, entro il termine perentorio del 1° agosto, deve avvenire nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia. L'ATC fornirà al conduttore autorizzato un apposito libretto da compilare puntualmente a ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre. L'autorizzazione può ammettere inoltre, anche in via esclusiva, nel periodo compreso tra sabato 20 agosto e domenica 4 dicembre,

ALLEGATO B: TEMPI DI PRELIEVO PER GLI UNGULATI IN SELEZIONE 2022/2023 (fermo restando il divieto di caccia il martedì e il venerdì)			
CACCIA DI SELEZIONE			
SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO IN SELEZIONE	SESSO	CLASSE SOCIALE
CAPRIOLO	1 giugno - 14 luglio	M	I, II
	15 agosto - 29 settembre	F	I e II 0
CAPRIOLO in aree a gestione non conservativa (C 1)	1° gennaio - 15 marzo	M e F	I e II 0
	1° giugno - 14 luglio	M	I, II
DAINO	15 agosto - 29 settembre	F	I, II
	1° gennaio - 30 marzo	M e F	tutte le classi
DAINO in aree a gestione non conservativa (C 1)	1° settembre - 29 settembre	M	I
	1° novembre - 15 marzo	M	I, II e III
CERVO	1° gennaio - 15 marzo	F	I e II 0
	1° settembre - 29 settembre	M	I
CERVO in aree a gestione non conservativa (C 1)	2 novembre - 15 marzo	M	I, II e III
	1° gennaio - 30 marzo	M e F	tutte le classi
MUFLONE	5 ottobre - 15 febbraio	III	I e II
	5 ottobre - 15 marzo	M	I e II
CINGHIALE	1° gennaio - 15 marzo	F	I e II 0
	5 ottobre - 15 febbraio	M e F	III
CINGHIALE	5 ottobre - 15 marzo	M	I e II
	1° gennaio - 30 marzo	M e F	tutte le classi
CINGHIALE	2 novembre - 30 gennaio	M e F	tutte le classi
	16 aprile - 29 settembre	M e F	tutte le classi, tranne le F adulte accompagnate in aree a gestione conservativa
CINGHIALE	1° ottobre - 31 maggio	M e F	tutte le classi (*)

(*) Se le F adulte risultano accompagnate da giovani andrebbe data priorità all'abbattimento di questi ultimi, come evidenziato da ISPRA

ALLEGATO C: CARNIERI GIORNALIERI E STAGIONALI			
SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO		CARNIERE STAGIONALE
Coniglio selvatico	2		
Pernice rossa (*)	1	Non più di 2 capi complessivamente	5
Starna (*)	1		5
Fagiano	2		
Lepre comune	1		10
Sivilago (Minilepre)	5	Non più di 10 capi complessivamente	25
Canapiglia	10		
Fischione	10		
Codone	5	Non più di 10 capi complessivamente	25
Mestolone	10		
Alzavola	10		
Marzaiola	10	Non più di 10 capi complessivamente	25
Gallinella d'acqua	10		
Porciglione	10		
Beccaccino	10	Non più di 10 capi complessivamente	25
Frullino	10		
Volpe	25		
Cinghiale	25	Non più di 10 capi complessivamente	25
Cornacchia grigia	25		
Gazza	25		
Ghiandaia	25	Non più di 10 capi complessivamente	25
Germano reale	25		
Folaga	10		
Quaglia	5	Non più di 10 capi complessivamente	25
Tortora	5		
Beccaccia	3		
Colombaccio	15	Non più di 10 capi complessivamente	25
Allodola	10		
Merlo	5 (dal 1/9 al 15/9)		
Cesena	25	Non più di 10 capi complessivamente	25
Tordo bottaccio	25		
Tordo sassello	25		

(*) Solo in presenza di piani di gestione quinquennali e piani di prelievo annuali di ATC o AFV autorizzati dagli STACP nel rispetto del PFVR.

l'addestramento e l'allenamento della muta se richiesto. Nel periodo domenica 18 settembre domenica 4 dicembre negli orari e nelle zone consentiti per l'esercizio venatorio vagante, qualora il conduttore annoti la giornata sul tesserino.

- Non è consentito l'utilizzo contemporaneo di più mute o di una muta in contemporanea con altri cani da caccia singoli o in coppia.
- 4.13 Nei limiti previsti dal presente calendario la Regione può autorizzare, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, specifici progetti sperimentali sulla fauna selvatica stanziale, su distretti di gestione autorizzati a norma dell'art. 30, comma 5, della L.R. n. 8/1994. Tali progetti possono riguardare anche la caccia di specializzazione, ma in tal caso devono insistere su porzioni di territorio dell'ATC per poter permettere la comparazione delle diverse esperienze e l'analisi dei dati. In ogni caso i progetti, di durata almeno triennale e basati su giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, devono essere presentati entro il 30 giugno dall'ATC interessato allo SACP competente per territorio e devono prevedere obiettivi, localizzazione e descrizione del progetto, ricognizione delle risorse ambientali e delle presenze faunistiche, modalità di attuazione, cacciatori autorizzati e loro obblighi, meccanismi di controllo del prelievo, nonché aspettative e indicatori per il monitoraggio dei risultati. L'ATC fornirà ai cacciatori autorizzati un apposito libretto da compilare puntualmente a ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre.

- 4.14 È vietato il porto di fucile con canna ad anima rigata, nonché l'uso e detenzione di cartucce caricate con proiettile unico, salvo che per la caccia agli ungulati e alla volpe da appostamento.

- 4.15 Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con pallini di diametro superiore al numero 00 (2/0 - mm 4,1). Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga distanza tipo "over 100" o similari.

5. ORARI VENATORI
- 5.1 La caccia è consentita:
- Alla fauna selvatica stanziale e migratoria in forma vagante dal sorgere del sole fino al tramonto;
 - Alla fauna migratoria da appostamento da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
 - Alla volpe da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto con prelievo solo da parte di cacciatori abilitati alla selezione degli ungulati o in possesso di attestazione comprovante il superamento di una prova di tiro;
 - Al cinghiale in selezione da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto;
 - A cervidi e bovidi in selezione da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto.

- 5.2 Nel periodo compreso tra giovedì 1° settembre e giovedì 15 settembre (preapertura), la caccia è consentita fino alle ore 13,00;
- 5.3 Nel periodo compreso tra domenica 18 settembre e domenica 2 ottobre inclusa, la caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria, in forma vagante, è consentita dal sorgere del sole fino alle ore 13,00 mentre la caccia alla sola fauna migratoria da appostamento fisso e temporaneo è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
- 5.4 Le limitazioni di cui ai punti 5.2 e 5.3 non si applicano:

ALLEGATO D: ORARI DI CACCIA 2022/2023								
SISTEMA ORARIO	PERIODO	STANZIALE		MIGRATORIA		SELEZIONE		
		INIZIO	FINE	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE	
ORA LEGALE	15 - 30 aprile 2022					05:20	21:10	
	1 - 15 maggio 2022					04:55	21:25	
	16 - 31 maggio 2022					04:40	21:45	
	1 - 15 giugno 2022					04:30	21:55	
	16 - 30 giugno 2022					04:30	22:00	
	1 - 15 luglio 2022					04:40	22:00	
	16 - 31 luglio 2022					04:50	21:50	
	1 - 15 agosto 2022					05:10	21:30	
	16 - 31 agosto 2022					05:25	21:05	
	1 - 17 settembre 2022			05:45	13:00	05:45	20:35	
	18 settembre					06:05 A	19:05 A	
	2 ottobre 2022	07:05	13:00	07:05 V	13:00 V	06:05	20:05	
	3 - 15 ottobre 2022	07:20	18:40	06:20	18:40	06:20	19:40	
	16 - 29 ottobre 2022	07:40	18:15	06:40	18:15	06:40	19:15	
	16 - 30 ottobre	07:00	16:55	06:00	16:55	06:00	17:55	
ORA SOLARE	15 novembre 2022							
	16 - 30 novembre 2022	07:20	16:40	06:20	16:40	06:20	17:40	
	1 - 15 dicembre 2022	07:35	16:35	06:35	16:35	06:35	17:35	
	16 - 31 dicembre 2022	07:50	16:40	06:50	16:40	06:50	17:40	
	1 - 15 gennaio 2023	07:50	16:50	06:50	16:50	06:50	17:50	
	16 - 31 gennaio 2023	07:40	17:15	06:40	17:15	06:40	18:15	
	1 - 15 febbraio 2023					06:25	18:35	
	16 - 28 febbraio 2023					06:45	18:55	
	1 - 15 marzo 2023					05:50	19:10	
	16 - 26 marzo 2023					05:20	19:30	
	27 - 31 marzo 2023					06:00	20:35	
	ORA LEGALE	1 - 15 aprile 2023					05:40	20:50
		16 - 30 aprile 2023					05:20	21:10
		1 - 15 maggio 2023					04:55	21:30
		16 - 31 maggio 2023					04:40	21:45

N.B.: Gli orari sono arrotondati ai 5 minuti

(*) Solo in presenza di piani di gestione quinquennali e piani di prelievo annuali di ATC o AFV autorizzati dai Settori Agricoltura Caccia e Pesca regionale nel rispetto del PFVR.

(**) caccia in forma collettiva per un arco temporale massimo di tre mesi.